

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2659

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

Integrazione della legge 31 maggio 1975, n. 191, recante
nuove norme per il servizio di leva

Presentato il 12 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con il quale si è provveduto al riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, ha istituito il « dottorato di ricerca » (articolo 68 e seguenti) quale « titolo accademico valutabile nell'ambito della ricerca scientifica ».

Il titolo di « dottore di ricerca » viene rilasciato a chi, ammesso dopo il conseguimento del diploma di laurea e severa selezione ai relativi corsi:

a) abbia svolto attività di ricerca, che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari presso consorzi di università o presso università le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine;

b) abbia conseguito, a conclusione del corso, documentati risultati di rilevante valore scientifico.

I corsi hanno, di massima, la durata di circa tre anni e ad essi potranno essere ammessi solamente, in numero limitato, giovani laureati, dato che i corsi medesimi, per il disposto dell'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, debbono comprendere non meno di tre e non più di dieci posti l'anno per facoltà o dipartimenti, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca, dato anche che i giovani debbono possedere, per poter aspirare all'ammissione, elevata preparazione professionale, scientifica e tecnologica.

Gli studi per il dottorato di ricerca hanno, quindi, particolare interesse e contribuiscono in maniera rilevante allo

sviluppo, tecnologico e culturale del nostro paese.

I giovani ammessi alla frequenza possono fruire, se risultano titolari di redditi personali complessivi non superiori a otto milioni, di borse di studio per l'intera durata dei corsi.

Senonché, la maggior parte dei giovani iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca, che hanno avuto inizio concretamente solo dal corrente anno, rischiano di non poterli frequentare o di doverli interrompere per un anno, con grave danno personale e con pregiudizi per gli altri corsi, dovendo essi prestare il servizio militare di leva obbligatorio.

Infatti, gli interessati non possono continuare a fruire dell'ammissione al ritardo della prestazione del servizio militare, già in precedenza loro concesso quali frequentatori di corsi universitari o di specializzazione, non essendo prevista dalle vigenti norme in materia di leva e reclutamento obbligatorio la concessione del beneficio per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Né si potrebbe venire incontro alle aspettative dei giovani assimilando, ai fini della concessione del ritardo previsto dall'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, la frequenza dei corsi per il dottorato di ricerca e quella dei corsi universitari di specializzazione *post-lauream*, in quanto prima di poter ultimare l'intero ciclo dei previsti studi e i programmi di ricerca, gli interessati superano, nella maggior parte, i limiti di età (26, 27, 28, 29 e 30 anni) stabiliti tassativamente dallo stesso articolo 19.

Per le ragioni dinanzi evidenziate, si rende necessario, integrando opportunamente le norme contenute nella legge 31 maggio 1975, n. 191, consentire ai frequentatori dei corsi del dottorato di ricerca di ritardare la prestazione del servizio militare di leva obbligatorio, sino al conseguimento del titolo ed eventualmente anche oltre i limiti di età fissati dalle disposizioni in vigore.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, che consta di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è aggiunto il seguente:

« ART. 19-bis. — Il Ministro della difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, di un ulteriore ritardo della prestazione del servizio militare ai giovani laureati, in congedo illimitato provvisorio, che frequentano i corsi per il conseguimento del titolo di « dottore di ricerca », istituito con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per ottenere l'ammissione al suddetto beneficio i giovani devono comprovare, per il primo anno, l'iscrizione ai corsi, e per le richieste annuali successive, di non essere incorsi nell'esclusione prevista dall'articolo 68, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il ritardo per il dottorato di ricerca cessa al conseguimento del titolo e non trova ostacolo nei limiti di età indicati nel precedente articolo 19.

I candidati ai corsi per il dottorato di ricerca, che non abbiano ancora compiuto l'età contemplata nel precedente articolo 19, possono rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento delle prove di esame e della pubblicazione della graduatoria dei vincitori ».